

se parlassero nel modo come ricordo che parlavano 40 anni fa!

Dunque un progresso c'è, ma se non ci fosse, onorevole ministro, non è il Codice di procedura penale che violando i diritti della difesa, potrebbe provvedere a questo. Può provvedervi il ministro della pubblica istruzione, possono provvedervi altre leggi.

Io non sarei alieno dal proporre, per esempio, i così detti esami di Stato, i quali dessero garanzia che chi si dà all'avvocatura abbia attitudini tali che a lui i cittadini possono confidare le proprie sostanze, l'onore, la libertà.

Desidererei poi una riforma nell'ordinamento della facoltà di giurisprudenza e vorrei la scuola di pratica forense. Tutto questo può aumentare ed elevare la cultura degli avvocati, dei difensori.

Assistiamo alle volte a fenomeni di verbosità patologica che deriva da incoscienza di gente incolta, o da squilibrio di mente.

Or bene, facciamo degli esami seri, per i quali non sia possibile esercitare l'avvocatura quando si sia squilibrati, o si manchi di cultura.

Nello espistolario di un classico nostro c'è una lettera che comincia così: Questa volta sarò lungo perchè non ho nulla a dire. Sono verbosi gli ignoranti che non hanno nulla a dire; quando si pensa, si medita, quando si sa, alle parole vane, si sostituisce la parola precisa e ponderata.

Si domandino garanzie di coltura da chi vuole esercitare la professione dell'avvocato.

È così che bisogna provvedere: non togliendo le garanzie della difesa o limitando il numero delle ore e dei minuti alla difesa.

Poichè altri colleghi debbono parlare, io mi affretto alla fine del mio discorso. Consentitemi esprima un sentimento di riconoscenza, come studioso e come italiano, verso coloro che prepararono il nuovo Codice di procedura penale, Camillo Finocchiaro-Aprile e Alessandro Stoppato, che affermano ancora una volta l'egemonia gloriosa dell'Italia nella scienza del diritto penale! (*Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Simoncelli:

« La Camera, plaudendo al principio informatore degli articoli 358 e 365 del disegno di legge relativi ai minorenni, fa voti che quel principio sia svolto in norme speciali concernenti la forma del giudizio, la funzione del giudice e quella della difesa; e propone che, in particolare, si accolgano nel disegno di legge le seguenti norme:

a) che i minorenni non possano assistere ai dibattimenti penali;

b) che nel giudizio dei minorenni il magistrato, d'accordo con la difesa, possa disporre l'allontanamento del minore dalla aula durante l'arringa dell'avvocato;

c) che al giudizio dei minorenni debba assistere il genitore che esercita la patria potestà o, in mancanza, il tutore ».

Chiedo alla Camera se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato.*)

L'onorevole Simoncelli ha facoltà di svolgerlo

SIMONCELLI. Mi consenta la Camera pochi minuti di attenzione perchè io possa porgere all'onorevole ministro il ringraziamento ed il voto di tutti quegli istituti che assistono i minorenni e che per la prima volta sono presi in considerazione in un disegno di legge. Io son certo che da questa considerazione essi trarranno forza, autorità, incoraggiamento per proseguire la loro opera, nonostante le diffidenze e i preconcetti degli scettici.

Fra le molte voci che qui recarono con tanta autorità l'esperienza della dottrina, della magistratura e del foro, sia lecito far sentire, sia pure brevissimamente, quella dei filantropi, i quali si sono dedicati alla nobile missione di diminuire la fatica dei giudici e degli avvocati penali, prevenendo il delitto.

In nome di questi filantropi, alla Commissione parlamentare io ed altri colleghi avevamo rivolto una mozione, perchè fossero introdotte nel disegno di legge disposizioni speciali per la forma del giudizio, per la funzione della difesa e del giudice dei minorenni.

Era naturale che un codice di procedura penale proposto, oggi, da chi ha l'animo